

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 081/CFA  
(2015/2016)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

## COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.;**
- **AMMENDA DI €500,00 A TITOLO DI RECIDIVA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE:**
  - **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015;**
  - **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

### **2. RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE:**

- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015;**
- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La CFA, riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dal signor Foti Pasquale li accoglie e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma il 10 febbraio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio